



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

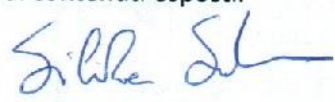
Deliberazione n. 536

del 06/05/2022

OGGETTO: Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli Studi di Verona (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica dei laureati provenienti dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, aventi validità di anni tre a far data dal perfezionamento dell'accordo.

Proposta n. 58 del 04.05.2022	Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale
Area Proponente: U.O.C. Affari Generali	Imputazione del costo nr. _____ del _____
La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine	Conto di costo _____ NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 	Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino _____

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Unità proponente: 

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

e del Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";
- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;

**VISTE**

le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 402 del 13/06/2017 che le Scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.L. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università degli Studi di Verona (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 21.04.2022, con nota inviata a mezzo pec, ed introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al nr 18804, ha manifestato interesse alla prosecuzione di un rapporto convenzionale, già intrattenuto con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata soggetto ospitante o anche AOUP*), volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica dei laureati delle proprie Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

ATTESO CHE

l'AOUP ha valutato positivamente la prosecuzione dei rapporti in esame.

STABILITO

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, costituito da nr 8 pagg e da nr 19 artt che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che in dipendenza di quanto normato all'art. 2 dell'accordo convenzionale sottoscritto, verranno accolti i tirocinanti della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, su proposta del soggetto promotore e previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo delle Strutture dell'AOUP;

che il periodo di validità degli accordi convenzionali ha la durata di mesi 36 che si intendono decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale, con esclusione del tacito rinnovo.

PRESO ATTO CHE

Il soggetto promotore con nota prot. 01292669 del 21.03.2022 inviata contestualmente alla richiesta di riattivazione dei rapporti prot. 18804 di cui sopra, ha presentato istanza di accoglimento di un medico iscritto al I anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna individuato nella dott.ssa Margherita Maniscalco, per la durata di mesi sei a far data dal perfezionamento dei rapporti tra le parti;

il Resp.le dell'U.O.C. Astanteria MCAU, Prof. Maurizio Averna, ha espresso il nulla osta alla frequenza della specializzanda, in calce alla richiesta della Scuola di cui sopra, individuando quale tutor il Dott. A.B. Cefalù;



DATO ATTO CHE

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 6 aprile 2022, ha approvato le attività di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Margherita Maniscalco.

il soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'A.O.U.P. provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

il Resp.le dell'U.O.C. di assegnazione, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

PRECISATO CHE

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio.

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

in ordine alle disposizioni in materia di privacy il gruppo aziendale preposto ha espresso in data 27.04.2022 opportuno parere, per quanto di competenza.

ACQUISITO

il nulla osta alla frequenza della specializzanda espresso rispettivamente dalla Prof.ssa Licata, n.q. di Referente della Formazione Aziendale, nonché dal Prof. Marcello Ciacio, n.q. di Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia in calce alla richiesta dell'Ufficio Convenzioni prot. 18968 del 22.04.2022.

SU

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

Il rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Verona (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzato allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica dei laureati provenienti dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, aventi validità di anni tre a far data dal perfezionamento dell'atto, con esclusione del tacito rinnovo.

di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 8 pagg e da nr 19 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



di stabilire che

in dipendenza di quanto normato all'art. 2 dell'accordo convenzionale sottoscritto verranno accolti, i tirocinanti della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, su proposta del soggetto promotore e previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo delle Strutture dell'AOUP;

il periodo di validità degli accordi convenzionali ha la durata di mesi 36 che si intendono decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale.

di prendere atto che:

Il soggetto promotore con nota prot. 01292669 del 21.03.2022 inviata contestualmente alla richiesta di riattivazione dei rapporti prot. 18804 di cui sopra, ha presentato istanza di accoglimento di un medico iscritto al I anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna individuato nella dott.ssa Margherita Maniscalco, per la durata di mesi sei a far data dal perfezionamento dei rapporti tra le parti;

il Resp.le dell'U.O.C. Astanteria MCAU, Prof. Maurizio Averna, ha espresso il nulla osta alla frequenza della specializzanda, in calce alla richiesta della Scuola di cui sopra, individuando quale tutor il Prof/Dott. A.B. Cefalù;

di dare atto che:

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 6 aprile 2022, ha approvato le attività di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Margherita Maniscalco;

il soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

di prendere atto che:

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

il Resp.le dell'U.O.C. di assegnazione, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

di precisare che:

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio.

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

in ordine alle disposizioni in materia di privacy il gruppo aziendale preposto ha espresso in data 27.04.2022 opportuno parere, per quanto di competenza.

di notificare il presente provvedimento all'Università degli studi di Verona, al Responsabile dell'U.O.C. di frequenza della specializzanda, all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione Aziendale, al Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

A.G. EMAIL DEL 05/05/2022

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



Il Segretario Verbalizzante

[Signature]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 08/05/2012 e che nei 15 giorni successivi:

- ☐ non sono pervenute opposizioni
☐ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- ☒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- ☐ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- ☐ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ☐ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
☐ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
☐ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE

SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

-Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

-Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

-Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

-Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

-Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

-Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

-Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

-Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

-Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale del 16 marzo 2016, Rep. n. 454-2016, Prot. n. 101823;

-Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

SI STIPULA TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, in qualità Rettore dell'Università;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede legale in Palermo, Via del Vespro n. 129 C.A.P. 90127 Codice Fiscale/P.IVA 05841790826 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata per il presente atto, dall' Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo, il 21.05.1957 in qualità del soggetto

ospitante;

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinanti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica i laureati (d'ora in poi denominato "tirocinanti") provenienti dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza dei tirocinanti è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del tirocinio

I tirocinanti svolgeranno attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui sono iscritti, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dei tirocinanti il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal

Consiglio della scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai tirocinanti in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i tirocinanti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le

norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Titolare autonomo del trattamento. I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

I tirocinanti dovranno essere sottoposti a formazione obbligatoria privacy, ove già non adempiuto, anche in proprio, per una durata di almeno 4 ore secondo le modalità stabilite dalle Parti.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento. Per tale ragione, a cura dell'AOUP

"Paolo Giaccone", i medesimi saranno nominati soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2/quarterdecies del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, restituendo la lettera di nomina controfirmata per accettazione.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005

Art. 17 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di tre anni con decorrenza dalla data della stipula e può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Palermo sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Il Rettore

POLICLINICO "Paolo Giaccone"

(Prof. Pier Francesco Nocini)

Il Commissario Straordinario

(Ing. Alessandro Caltagirone)

Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Caltagirone
Data: 06/05/2022 10:36:28